Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE)

Norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi

Visto l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 2015[1] sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE), l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha designato, secondo l'allegato, le norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi, il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 9 OASAE.

Si tratta di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate e pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

L'elenco delle norme tecniche designate dall'UFE (testo della comunicazione della Commissione europea) e il testo della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna: tel.: 058 462 56 11, fax: 058 462 25 00, e-mail: office@bfe.admin.ch o in Internet, all'indirizzo: www.bfe.admin.ch/themen/00490/00497/00499/index.html?lang=it.

L'elenco dei titoli delle norme tecniche designate dall'UFE e i relativi testi possono inoltre essere richiesti all'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (tel.: 052 224 54 55, fax: 052 224 54 74) o a Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf (tel.: 044 956 11 11, fax: 044 956 11 22).

6 settembre 2016

Ufficio federale dell'energia:

Walter Steinmann

1 RS **734.6**

Allegato

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 9 OASAE

Norme tecniche che figurano nella comunicazione 2016/C 293/52[2] della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti principali ai sensi dell'articolo 9 OASAE, conformemente alla seguente tabella di equivalenza:

Esigenza fondamentale OASAE	Esigenza fondamentale direttiva 2014/34/UE
Art. 9 OASAE	Art. 4 direttiva 2014/34/UE

2 GU C 293/52 del 12.08.2016

3 Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.03.2014, pag. 309.